



Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini

(OCISC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 92, 92a, 113 e 130 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD); visto l'articolo 100a della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- le modalità della cooperazione operativa tra l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896⁴;
- l'impiego di collaboratori dell'UDSC all'estero nel quadro della cooperazione con l'Agenzia;
- l'impiego di personale estero in Svizzera nel quadro della cooperazione con l'Agenzia;

RS

¹ RS **631.0**

² RS **142.20**

³ RS **172.220.1**

⁴ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295/1 del 14.11.2019, pag. 1.

² Per quanto attiene ai collaboratori dell'UDSC di cui al capoverso 1 lettera b, la presente ordinanza disciplina le modalità, nella misura in cui la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante o all'Agenzia, nonché le particolarità del rapporto di lavoro.

³ Per quanto attiene al personale estero di cui al capoverso 1 lettera c, la presente ordinanza disciplina gli impieghi in Svizzera.

⁴ La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15b–equiniques dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁵ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *personale estero*: i collaboratori delle autorità estere che partecipano in Svizzera, unitamente al personale svizzero, a impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen, così come il personale dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
- b. *consulenti in materia di documenti*: i collaboratori dell'UDSC che assistono in particolare le autorità estere competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze all'estero nel controllo dei documenti.

Sezione 2: Compiti dell'UDSC e scambio di dati

Art. 3 Cooperazione con l'Agenzia e gli altri Stati Schengen

¹ L'UDSC collabora con l'Agenzia e attua le decisioni del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo. A questo scopo può concludere accordi con l'Agenzia.

² Fa parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Alle riunioni di quest'ultimo possono partecipare anche altri servizi quando vengono affrontati ambiti tematici che li riguardano.

³ L'UDSC gestisce il punto di contatto nazionale con l'Agenzia e coordina il possibile distacco di persone di collegamento con l'Agenzia.

⁴ Collabora con l'Agenzia e gli altri Stati Schengen in particolare nei seguenti ambiti:

- a. valutazione delle vulnerabilità;
- b. analisi dei rischi e conoscenza situazionale, compresa la rete EUROSUR secondo le sezioni 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1896;
- c. diritti fondamentali;
- d. attrezzatura tecnica;
- e. denunce registrate dall'Agenzia nei confronti di collaboratori dell'UDSC;

⁵ RS 142.281

- f. distaccamenti operativi di collaboratori dell'UDSC negli impieghi dell'Agenzia;
- g. persone di collegamento dell'Agenzia negli Stati Schengen;
- h. budget e finanziamenti;
- i. formazione.

⁵ Coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell'esecuzione dei propri incarichi.

Art. 4 Impieghi di collaboratori dell'UDSC all'estero

¹ L'UDSC mette a disposizione personale secondo gli allegati da II a IV del regolamento (UE) 2019/1896. A fronte di una situazione eccezionale in Svizzera che incide in maniera sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali, l'UDSC può rigettare le richieste di messa a disposizione di agenti a complemento degli agenti della riserva di reazione rapida secondo l'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1896.

² L'UDSC seleziona i collaboratori per un impiego all'estero e determina la durata del loro distaccamento.

Art. 5 Impieghi di personale estero in Svizzera

¹ D'intesa con i Cantoni interessati, l'UDSC conduce negoziati con l'Agenzia in merito all'impiego non armato di esperti esteri nell'ambito della protezione dei confini per un periodo massimo di sei mesi alle frontiere esterne Schengen della Svizzera.

² In caso di impiego di personale estero in Svizzera, l'UDSC partecipa all'elaborazione dei piani operativi e assume la condotta dell'impiego in collaborazione con l'Agenzia.

Art. 6 Impieghi di consulenti in materia di documenti

L'UDSC provvede al distaccamento di idonei collaboratori come consulenti in materia di documenti secondo l'articolo 100a LStrl ai fini della lotta contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera all'estero.

Art. 7 Comunicazione dei dati all'Agenzia

¹ L'UDSC può comunicare all'Agenzia, d'ufficio o su richiesta, dati personali secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 agosto 2017⁶ sul trattamento dei dati personali nell'AFD relativi a persone che hanno attraversato le frontiere esterne senza autorizzazione, così come numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli e numeri di identificazione delle navi e degli aerei, a condizione che l'Agenzia stessa ne abbia necessità nel quadro del sostegno tecnico e operativo da parte della Svizzera per l'adempimento dei seguenti compiti:

- j. accertamenti sull'identità e sulla cittadinanza;

⁶ RS 631.061

- k. organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte;
- l. svolgimento di progetti pilota;
- m. organizzazione di interventi rapidi ai fini della sicurezza delle frontiere;
- n. istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento;
- o. elaborazione di analisi dei rischi;
- p. verifica dei documenti d'identità;
- q. compiti amministrativi.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) comunica all'Agenzia le informazioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio.

Sezione 3: Impiego di collaboratori dell'UDSC all'estero

Art. 8 Aspetti generali

¹ Per l'impiego di personale all'estero, l'UDSC si orienta all'ordinanza del 3 luglio 2001⁷ sul personale federale, all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001⁸ concernente l'ordinanza sul personale federale e, per analogia, all'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002⁹ concernente l'ordinanza sul personale federale, sempreché al capoverso 3 non si disponga altrimenti.

² Per quanto riguarda le disposizioni operative d'impiego e di servizio, l'UDSC può:

- a. stabilirle mediante direttive di servizio interne o un ordine d'impiego; oppure
- b. disciplinarle tramite accordi individuali con ciascun collaboratore.

³ In caso di impieghi fino a due anni (distacchi a lungo termine) è possibile stabilire disposizioni in deroga agli articoli da 8 a 20.

Art. 9 Responsabilità

¹ I collaboratori del Corpo delle guardie di confine (CGCF) che commettono un reato durante un impiego all'estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest'ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰.

² I collaboratori dell'UDSC non compresi nel capoverso 1 che commettono un reato durante un impiego all'estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest'ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale¹¹.

⁷ RS 172.220.111.3

⁸ RS 172.220.111.31

⁹ RS 172.220.111.343.3

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.0

³ Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dai collaboratori dell'UDSC all'estero. Se lo Stato ospitante esige dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati, la legge del 14 marzo 1958¹² sulla responsabilità trova applicazione solo nel caso in cui i danni siano stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.

⁴ Contro gli atti ufficiali dei collaboratori dell'UDSC possono essere avviate le procedure di cui agli articoli 25a e 71 della legge federale del 20 dicembre 1968¹³ sulla procedura amministrativa. L'UDSC si pronuncia mediante decisione formale.

⁵ I collaboratori dell'UDSC che durante un impiego all'estero sono testimoni di eventuali violazioni dei diritti fondamentali sono tenuti a segnalarle prontamente al servizio dell'UDSC responsabile dell'impiego.

⁶ Se ai collaboratori dell'UDSC vengono contestate supposte violazioni delle regole d'impiego, in particolare violazioni dei diritti fondamentali, l'UDSC può richiedere informazioni presso lo Stato estero o l'Agenzia sotto forma di un rapporto.

Art. 10 Equipaggiamento e armamento

¹ L'UDSC stabilisce l'equipaggiamento del personale e se ne assume i costi.

² Il personale dell'UDSC è autorizzato a portare con sé all'estero armi ed equipaggiamento ai sensi dell'articolo 106 LD in combinato disposto con gli articoli 227 e 228 lettere a e b dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹⁴ sulle dogane (OD). Sono fatte salve eventuali prescrizioni limitative dello Stato ospitante.

³ L'impiego di armi all'estero è retto dal diritto dello Stato ospitante, a condizione che esso non preveda un impiego più ampio di quello previsto agli articoli 229–232 OD.

Art. 11 Tempo di lavoro, tempo d'impiego, vacanze e giorni di libero

¹ Il tempo di lavoro dipende dai requisiti posti dall'impiego e dalle direttive dell'Agenzia.

² È considerato tempo d'impiego il tempo durante il quale i collaboratori non svolgono il regolare servizio presso l'UDSC. Ne fanno parte anche il tempo per il viaggio, la durata effettiva dell'impiego, i giorni di briefing, i giorni necessari per preparare i bagagli nonché i giorni di libero supplementari secondo il capoverso 3.

³ Ogni impiego della durata di quattro settimane dà diritto a un giorno di libero. In tal modo sono compensati i giorni festivi del luogo d'impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari. Sono fatte salve le direttive dell'Agenzia, così come diverse disposizioni per distacchi a lungo termine di durata pari a due anni o più.

⁴ I giorni di libero che rientrano nel periodo d'impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell'impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevolazioni. In casi motivati l'UDSC può autorizzare deroghe.

¹² RS 170.32

¹³ RS 172.02

¹⁴ RS 631.01

⁵ Sia all'inizio sia al termine di un impiego il personale ha diritto a un giorno per preparare i bagagli.

⁶ Il diritto alle vacanze derivante dal rapporto di lavoro in essere rimane inalterato.

⁷ Terminato l'impiego, non sussiste alcun diritto di compensazione del tempo di lavoro o a indennità per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario o lavoro domenicale e notturno.

⁸ Dalla limitazione dell'indennità sono escluse l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹⁵ sul personale federale (OPers), l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers e l'indennità di funzione secondo l'articolo 46 OPers.

Art. 12 Viaggi di vacanza e costi di viaggio

¹ Il personale ha diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni sei mesi di impiego. Il viaggio può essere effettuato al più presto dopo tre mesi completi d'impiego.

² Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell'impiego.

³ L'UDSC si assume i costi del viaggio diretto di andata e ritorno, nella misura in cui questi non vengano coperti dall'Agenzia o da terzi. Tali costi sono calcolati in conformità agli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹⁶ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).

⁴ I costi di viaggio non sono rimborsati quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente o se i costi sono assunti da terzi.

Art. 13 Congedo e viaggi di congedo

¹ In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell'articolo 40 capoverso 3 O-OPers il congedo può essere prorogato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni.

² L'UDSC può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all'articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L'articolo 12 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 14 Indennità d'impiego

¹ Per ogni impiego è corrisposta un'indennità d'impiego di 60 franchi al giorno, sempreché gli inconvenienti connessi all'impiego stesso non siano indennizzati a sufficienza in altro modo. Essa costituisce un indennizzo per le particolari condizioni d'impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l'impiego.

¹⁵ RS 172.220.111.3

¹⁶ RS 172.220.111.31

² Con l'indennità d'impiego si considerano compensati i diritti derivanti, nell'ambito del regolare servizio dell'UDSC, dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto. Non sussiste alcun diritto supplementare a compensazioni orarie.

³ Il diritto all'indennità d'impiego sussiste per l'intera durata dell'impiego.

⁴ In caso di distacchi a lungo termine per l'Agenzia, l'indennità d'impiego è pagata direttamente da quest'ultima. Non sussiste alcun diritto a un'indennità d'impiego secondo il capoverso 1.

Art. 15 Costi per pasti e pernottamenti

¹ Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all'articolo 67 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002¹⁷ concernente l'ordinanza sul personale federale.

² L'UDSC può versare un'indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. Tale indennità può essere ridotta dopo 60 giorni d'impiego.

³ L'UDSC può rimborsare i costi effettivi di un alloggio appropriato e usuale per il luogo.

⁴ I costi per i pasti e i pernottamenti non vengono rimborsati quando è disponibile una possibilità gratuita di vitto e alloggio oppure se le spese vengono assunte dall'Agenzia o da terzi.

Art. 16 Spese per il trasporto degli effetti personali

¹ A seconda della durata dell'impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati come bagaglio accompagnato o in eccedenza oppure come merce.

² L'UDSC organizza il trasporto degli effetti personali e se ne assume i costi effettivi.

³ L'UDSC disciplina i dettagli relativi alla modalità e all'entità del trasporto.

⁴ I bagagli immediatamente necessari sul luogo d'impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 17 Assicurazione

D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, l'UDSC stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per i rischi legati al salvataggio, al rimpatrio, alle spese di cura, all'invalidità e al decesso che eccedono le prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattie del personale.

Art. 18 Infortuni professionali e malattie professionali

¹ Sono considerati infortuni professionali dei collaboratori dell'UDSC impiegati all'estero in particolare gli infortuni in seguito a un atto di violenza rivolto contro di

¹⁷ RS 172.220.111.343.3

Ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini RU 2021
essi a causa della loro funzione nonché in seguito ad azioni di guerra, rivoluzioni o tumulti.

² Per i collaboratori dell'UDSC impiegati all'estero, sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie dovute alle condizioni di mancanza di igiene o a situazioni particolari nel luogo d'impiego.

Art. 19 Tutela della salute

L'UDSC adotta le misure necessarie a salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei propri collaboratori e ad assicurarne la salute fisica e psichica.

Art. 20 Assistenza nell'ambito di procedimenti

In casi eccezionali, l'UDSC può offrire assistenza giuridica e finanziaria ai propri collaboratori implicati in un procedimento civile, amministrativo o penale nell'esercizio delle loro funzioni all'estero. L'UDSC assiste il personale interessato in particolare nella ricerca di un patrocinatore legale all'estero. L'indennizzo delle spese di procedura e ripetibili è retto dall'articolo 77 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹⁸ sul personale federale.

Sezione 4: Impiego di personale estero in Svizzera

Art. 21 In generale

¹ Durante l'impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità svizzere competenti.

² L'UDSC stabilisce i mezzi d'impiego e le regole d'impiego assieme all'Agenzia e agli altri Stati Schengen.

³ Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

⁴ Le competenze possono essere revocate in casi motivati.

⁵ In caso d'impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme. L'UDSC può ordinare eccezioni.

Art. 22 Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine. Per quanto concerne il rapporto di lavoro e le norme disciplinari, il personale dell'Agenzia soggiace alle disposizioni di quest'ultima.

¹⁸ RS 172.220.111.3

Art. 23 Equipaggiamento e armamento

¹ Il personale estero può portare con sé armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi ai sensi dell'articolo 227 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹⁹ sulle dogane (OD).

² L'impiego di armi e di mezzi di autodifesa e coattivi è retto dagli articoli 229–232 OD. L'UDSC può ordinare restrizioni in singoli casi.

Art. 24 Accessi dei collaboratori delle autorità estere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

¹ I collaboratori delle autorità estere e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che svolgono impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera dispongono degli stessi diritti d'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC di cui godono i collaboratori dell'UDSC con i quali sono impiegati.

² L'accesso al sistema d'informazione dell'UDSC può avvenire solo sotto la direzione dei collaboratori dell'UDSC.

³ Per quanto riguarda gli accessi ai sistemi d'informazione di autorità terze, i collaboratori delle autorità estere e dell'Agenzia che svolgono impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera sono trattati come i collaboratori dell'UDSC impiegati per i compiti corrispondenti, sempreché ciò sia richiesto dai loro compiti.

Art. 25 Responsabilità

¹ Al personale estero che mentre sta svolgendo un impiego in Svizzera sotto la direzione del CGCF commette un reato oppure ne è vittima è applicabile per analogia il Codice penale militare.

² Al personale estero che mentre sta svolgendo un impiego in Svizzera sotto la direzione dell'UDSC commette un reato oppure ne è vittima è applicabile il Codice penale.

³ La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera conformemente alla legge sulla responsabilità²⁰. Se la Confederazione esige dallo Stato d'origine o dall'Agenzia il risarcimento degli importi versati, la legge sulla responsabilità è applicabile solo se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.

⁴ Contro gli atti ufficiali del personale estero sono possibili le procedure di cui agli articoli 25a e 71 della legge federale del 20 dicembre 1968²¹ sulla procedura amministrativa, sempreché tale personale svolga compiti connessi all'impiego. L'UDSC si pronuncia mediante decisione formale.

¹⁹ RS 631.01

²⁰ RS 170.32

²¹ RS 172.02

⁵ In caso di violazioni delle regole d'impiego da parte del personale estero nel quadro dell'impiego di quest'ultimo, l'UDSC presenta un rapporto all'Agenzia. Se sono riscontrate violazioni dei diritti fondamentali da parte del personale estero l'impiego viene immediatamente interrotto e viene avviata una procedura.

Sezione 5: Impiego di consulenti in materia di documenti

Art. 26 Impiego di consulenti in materia di documenti

¹ L'impiego è disciplinato da un accordo tra la Segreteria di Stato della migrazione, il Dipartimento federale degli affari esteri e l'UDSC in merito all'impiego di consulenti in materia di documenti (airline liaison officer, ALO) presso gli aeroporti internazionali all'estero.

² Per i consulenti in materia di documenti si applicano le disposizioni per i collaboratori dell'UDSC all'estero di cui alla sezione 3.

³ L'UDSC può precisare regole d'impiego operative e disposizioni in materia di diritto del lavoro per i consulenti in materia di documenti attraverso direttive interne oppure disciplinarle mediante accordi individuali.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo

¹ L'ordinanza del 26 agosto 2009²² sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE) è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

Per gli impieghi iniziati prima del *[data di entrata in vigore]* rimane applicabile l'OCOFE nella versione del 15 agosto 2018²³.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

²² RU 2009 4553, RU 2014 4521, RU 2015 2749, RU 2018 3119

²³ RU 2018 3119

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

Consultazione